COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 360	**Del 01/09/2021**
Località: Via Amsicora, perimetro fabbricato sito al civico 83/c - Divieti temporanei.	Dal giorno 06 fino al giorno 20 settembre 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 30.08.2021, presentata dalla Ditta Caima Costr. srl, con sede in Zeddiani, acquisita in atti di questo Comune al n. 52365 del 31.08.2021, tendente ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza, per istituzione del divieto di sosta con zona rimozione, nella Via Amsicora, perimetro fabbricato sito al civico 83/c, per l'esecuzione di lavori edili;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisisti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via Amsicora, perimetro adiacente il fabbricato sito al civico 83/c, dal giorno 06 fino al giorno 20 settembre 2021, nel periodo orario dalle ore 08:00 fino alle ore 17:00, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
   a) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
   b) nel tratto di cui al punto 1) che precede è autorizzata la sosta dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori;
   c) i veicoli autorizzati di cui alla lettera b) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 75 Q.li, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
2. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
3. a cura della ditta esecutrice dei lavori, nei tratti interessati dai lavori sia garantito il passaggio ai pedoni, con spazio dedicato e messa in sicurezza rispetto all'area di cantiere;

4. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
5. facoltà ad Arst Spa, di adottare le modifiche, se necessarie, alle linee del TPL;

l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
   a) l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;
   b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
   c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
   d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
   e) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
2. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
3. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
4. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale e pedonale;
5. la presente ordinanza non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, e altro, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
6. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
7. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.polizialocale@comune.oristano.it e al seguente numero telefonico: 0783 212121;
8. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 – mail: oristano@the-park.it;
9. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o,

entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

demanda

alla Polizia Locale e agli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285/1992 la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni qui contenute.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/09/2021

L'Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale